|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Indicazioni operative per contratti e convenzioni nel trattamento dei dati personali** |  |

In considerazione degli orientamenti in dottrina adottati nell’interpretazione del Regolamento UE n. 679/16 (GDPR) e del Codice della privacy aggiornato con il D.Lgs 101 del 10 agosto 2018, i documenti attinenti le procedure per l’acquisizione di beni, servizi, lavori e le convenzioni devono essere redatti applicando le seguenti indicazioni.

**1 PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO BENI, SERVIZI e LAVORI.**

Occorre preliminarmente segnalare che il dettato normativo del GDPR, come peraltro tutta la recente normativa di fonte europea, sposa una logica di delega nella scelta delle misure tecniche e organizzative da parte dei soggetti destinatari della norma secondo il principio “privacy by design privacy by default”.

Il Titolare del Trattamento determina le “finalità” e i “mezzi” del trattamento dei dati personali.

Ne consegue un obbligo da parte delle stazioni committenti (Titolari del Trattamento) di attenta analisi e valutazione nella scelta della commessa anche delle misure tecniche e organizzative che le ditte concorrenti propongono negli atti istruttori quali mezzi idonei a garantire un trattamento dei dati sicuro nel rispetto di quanto richiesto nella procedura di scelta del contraente. Tali misure devono rientrate nei requisiti di scelta del contraente anche nel caso di procedure espletate dalle Centrali di committenza al punto da non aderire alle risultanze e procedere in autonomia quando non ci sia compliance con il GDPR o con le scelte di accountability predefinite dal Titolare.

**1.1 Acquisti in economia**

Per tutte le richieste di preventivo si dovrà ricorrere alla seguente frase: *“L’informativa, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016, è direttamente consultabile sul sito aziendale* [*www.asst-valleolona.it*](http://www.asst-valleolona.it) *alla voce “privacy”(A1107\_P22\_POL01\_MS04 Informativa fornitori/convenzioni). La ditta, è autorizzata a trattare i dati personali dell’ASST ai fini fiscali e contabili per la gestione degli ordini”*.

La medesima frase dovrà comparire su tutti gli ordini in automatico. In assenza si dovrà procedere manualmente.

La documentazione da allegare agli ordini per la nomina di “Responsabile esterno del Trattamento dati” è la seguente:

* Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, (A1107\_P22\_POL01\_MD09) da utilizzare nelle ipotesi di definizione del rapporto con l’emissione dell’ordinativo di fornitura, quando la natura della commessa renda opportuno tale adempimento.

Tale atto dovrà essere sottoscritto dal Direttore Generale quale Titolare del trattamento, nonché firmato per accettazione della nomina dalla persona fisica o giuridica nominata. Copia di tale atto sottoscritto sia dal Titolare che dal Responsabile esterno del trattamento dovrà essere archiviato e conservato.

Nei casi di nomina effettuata dopo l’emissione dell’ordine, l’atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento (A1107\_P22\_POL01\_MD09) dovrà essere trasmesso con Lettera di accompagnamento che dia evidenza delle ragioni per le quali il committente abbia ritenuto opportuno ricorrere a un “responsabile del trattamento”.

Qualora, in considerazione della tipologia della commessa, l’ordinatore di spesa ritenesse di non dover procedere alla nomina del “Responsabile esterno del trattamento” in quanto non rileva alcun evidente trattamento dei dati da parte della ditta, dovrà comunque espressamente invitare la stessa, nell’ordine (o preliminarmente nella richiesta di preventivo), alla riservatezza dei dati conosciuti a motivo dei rapporti in atto con l’ASST Valle Olona.

Nell’eventualità che l’ordinatore di spesa ritenesse di comunicare alla ditta la sua qualità di “Titolare Autonomo del trattamento dei dati” secondo la logica precisata nell’Informativa, (A1107\_P22\_POL01\_MS04 Informativa fornitori/convenzioni) dovrà essere indicato nell’ordine (o preliminarmente nella richiesta di preventivo), quanto segue:

*“In considerazione della natura e le caratteristiche tipiche dell’attività richiesta deve ritenersi che la commessa comporti un potere decisionale di natura “imprenditoriale” e come tale del tutto autonomo sulle “finalità” e sui “mezzi del trattamento” rispetto a quello proprio dell’ASST Valle Olona.*

*Ne consegue che codesta spettabile ditta/Ente deve ritenersi nel contesto del presente rapporto “Titolare Autonomo” ai fini del trattamento dei dati personali. Per quanto detto è invitata a predisporre tutte le misure tecniche e organizzative per la sicurezza dei dati consapevole delle responsabilità specifiche individuate nelle norme del GDPR”.*

**1.2 PROCEDURE CONCORSUALI**

**1.2.1 Disciplinare di gara: Obbligo di Informazione**

Gli atti di gara devono essere redatti in forma chiara in merito alla posizione “privacy” del Titolare (ASST Valle Olona). Quindi l’informativa pubblicata sul sito aziendale (A1107\_P22\_POL01\_MS04 Informativa fornitori / convenzioni) deve essere richiamata con apposito articolo dedicato che richiama in parte i contenuti già presenti in detta Informativa e precisamente:

* Art. …. Trattamento dei dati: INFORMATIVA ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

L’ASST Valle Olona, con riferimento agli adempimenti Privacy, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n.679/2016, in qualità di titolare del trattamento informa l'Azienda aggiudicataria che i dati personali forniti saranno raccolti per l'instaurazione e la prosecuzione dei rapporti contrattuali. L'informativa dedicata ai fornitori e convenzioni è consultabile sul sito aziendale [www.asst-valleolona.it](http://www.asst-valleolona.it) alla voce Privacy (A1107\_P22\_POL01\_MS04 Informativa fornitori / convenzioni) Con la stipula del contratto i dati conferiti verranno trattati per le finalità espressamente declinate nella suddetta Informativa.

I dati forniti o che, comunque, saranno raccolti nel corso della procedura di gara e di stipulazione del contratto verranno trattati nel rispetto della succitata normativa e del Codice della Privacy ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione dei dati ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, pertanto l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto.

Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente correlate alla finalità della raccolta e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell'osservanza degli obblighi previsti dal citato Regolamento UE. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici. Sono garantiti i diritti di cui al Capo III del citato Regolamento UE.

I dati raccolti in occasione della procedura di gara saranno conservati e archiviati con gli atti di gara per almeno 10 anni. L’Amministrazione ha tuttavia l’obbligo di conservazione sino a che il documento conservi una rilevanza amministrativa e per motivi di pubblico interesse. I tempi di conservazione sono comunque quelli previsti dal Titolario e Massimario di scarto di Regione Lombardia.

Il Titolare del trattamento dei dati, in fase di definizione del rapporto, prima di decidere il ruolo privacy della ditta aggiudicataria esaminerà concretamente la natura e le caratteristiche tipiche dell’attività imprenditoriale svolta dal soggetto in questione, in conformità sia agli accordi contrattuali in essere, sia alle eventuali previsioni normative applicabili a ciascun settore di riferimento.

A seguito di detta analisi, valuterà la struttura privacy più adeguata e precisamente se il rapporto tra le parti dovrà essere titolare autonomo – titolare autonomo, contitolari, titolare – responsabile esterno.

La scelta della struttura privacy titolare-responsabile comporterà la nomina della ditta aggiudicataria di “Responsabile esterno del trattamento dei dati” ai sensi dell’art.lo 28 del Regolamento Ue n. 679/2016.

I principi generali e i compiti specifici impartiti dal Titolare al "Responsabile esterno del trattamento" sono tutti riportati nella tabella A1107\_P22\_POL01\_MS05 (Allegato Alfa) consultabile sul sito aziendale.

**1.2.2 Contratto: Clausole privacy**

Fornite le debite informazioni nel “disciplinare di gara”, il contratto che sigilla il rapporto con la ditta aggiudicataria deve contemplare la clausola contrattuale che definisce il ruolo “privacy” delle parti.

Come preannunciato nell’informativa l’aggiudicatario può qualificarsi come “Titolare Autonomo” o come “Responsabile del trattamento” secondo le finalità del trattamento desumibili dalla natura contrattuale della commessa.

Si riportano di seguito le clausole contrattuali da prevedere per ciascuna situazione.

* Art. XX-Trattamento dei dati in qualità di “Titolare Autonomo del trattamento”.

In considerazione della natura e le caratteristiche tipiche dell’attività richiesta e che dovrà svolgere codesta spett.le ditta in conformità sia agli accordi contrattuali sia alle eventuali previsioni normative applicabili al settore di riferimento, deve ritenersi che trattasi di attività non meramente esecutiva di un trattamento “per conto” dell’ASST Valle Olona, bensì esercizio di un potere decisionale di natura “imprenditoriale” e come tale del tutto autonomo sulle “finalità” e sui “mezzi del trattamento” rispetto a quello proprio dell’ASST Valle Olona.

Ne consegue che codesta spettabile ditta/Ente deve ritenersi nel contesto del presente rapporto “Titolare Autonomo” ai fini del trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali ai sensi degli art.li 4 e 9 del GDPR.

Per quanto detto è invitata a predisporre tutte le misure tecniche e organizzative che un Titolare del trattamento è tenuto ad adottare ai sensi e per gli effetti degli art.li 24 e ss del GDPR per la sicurezza dei dati consapevole delle responsabilità specifiche individuate nelle norme del GDPR e del Codice della Privacy per il Titolare del trattamento.

* Art. XY Trattamento dei dati in qualità di “Responsabile del trattamento dei dati”

Con l’affidamento del presente contratto il Direttore Generale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’ASST Valle Olona, in applicazione dell’art.lo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 nomina l’Azienda aggiudicataria “Responsabile esterno del trattamento dei dati”. I principi generali e i compiti specifici impartiti dal Titolare al Responsabile esterno del trattamento sono tutti riportati nell’“ALLEGATO ALFA – Responsabile esterno del trattamento” (A1107\_P22\_POL01\_MS05) che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto e che devono intendersi accettati e sottoscritti dall’Azienda aggiudicataria con la sottoscrizione del presente contratto.

Nel caso in cui il Responsabile, nel trattamento dei dati, si avvalga di sub-fornitori/rapporti di collaborazione, è tenuto a comunicare tempestivamente i riferimenti degli stessi al Titolare del trattamento per le autorizzazioni di cui al citato art.28 del Regolamento UE.

La modulistica aziendale potrà essere sostituita a parere del DPO a fronte di proposte di enti sovraordinati o di strutture che presentino garanzie di sicurezza equivalenti a quelle contemplate nella modulistica aziendale.

**1.3 PROCEDURE IN FORMA AGGREGATA e ADESIONE ALLE CENTRALI DI ACQUISTO**

In caso di procedure espletate in forma aggregata o dalle Centrali di Acquisto, in assenza di specifiche previsioni vincolanti declinate negli atti di gara, gli atti con i quali si procede all’adesione dovranno essere integrati e completati con le indicazioni previste nel presente documento al punto 1.2.2 previo rinvio all’informativa consultabile sul sito aziendale www.asst-valleolona.it alla voce Privacy (A1107\_P22\_POL01\_MS04 Informativa fornitori/convenzioni) per le informazioni dovute per la trasparenza e modalità del trattamento.

**2 CONVENZIONI**

La convenzione è un accordo raggiunto fra due o più enti mediante il quale ciascuna delle parti si obbliga a mantenerne i reciproci impegni:

Il punto di incontro è sempre il risultato di una attività istruttoria gestita dal Responsabile del procedimento che per ogni convenzione è tenuto a valutare le reciproche esigenze assumendosi la responsabilità delle scelte operate tenuto conto sia dei reciproci bisogni che dell’interesse prevalente a convenire all’accordo.

Per quanto detto prevedere regole e format predeterminati può avere il solo scopo di fornire indicazioni operative che dovranno ogni volta essere valutate nella cornice del procedimento considerando anche eventuali vincoli formali di fonte sovraordinata. (Regione, Ministeri, Consiglio dei Ministri...) nonché le proposte di clausole alternative formulate dall’altra struttura.

**2.1 Convenzioni attive**

Le Convenzione attive si riferiscono a prestazioni sanitarie erogate presso altre strutture dal personale dipendente dell’ASST che è già formato e informato sui principi e compiti in tema di trattamento dei dati personali a motivo della nomina ricevuta in ASST quale “incaricato” o “responsabile interno”.

Eventuali “autorizzazioni” diverse da quelle ricevute in ASST saranno a carico della struttura convenzionata.

Tuttavia poiché l’ASST è tenuta ad un impegno nei confronti dell’Ente in convenzione è opportuno prevedere la seguente clausola:

* Art. XX Trattamento dei dati: INFORMATIVA ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

L’ASST Valle Olona, con riferimento agli adempimenti Privacy, ai sensi dell'art.13 del Regolamento U.E. n.679/2016, in qualità di titolare del trattamento informa l’Ente in convenzione che i dati personali forniti saranno raccolti per l'instaurazione e la prosecuzione dei rapporti in Convenzione. L'informativa dedicata è consultabile sul sito aziendale www.asst-valleolona.it alla voce Privacy (Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 per soggetti terzi in rapporto con l’Azienda)

Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.

Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente correlate alla finalità della raccolta e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell'osservanza degli obblighi previsti dal citato Regolamento UE.

Il personale dipendente dell’ASST è già formato e informato sui principi e compiti in tema di trattamento dei dati personali a motivo della nomina ricevuta in ASST quale “incaricato” o “responsabile interno”.

Eventuali “autorizzazioni” diverse da quelle ricevute in ASST saranno a carico della struttura convenzionata

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici. Sono garantiti i diritti di cui al Capo III del citato Regolamento UE.

**2.2 Convenzioni passive**

Le Convenzioni passive e le convenzioni stipulate con Enti promotori quali ATS, Università, Istituzioni Scolastiche, Associazioni di volontariato che prevedono la presenza in ASST di personale esterno devono essere preliminarmente valutate dal punto di vista della “titolarità del trattamento”.

Come per i contratti l’Ente convenzionato può alternativamente essere “titolare autonomo” o “responsabile esterno del trattamento”.

Si riportare di seguito le clausole per ciascuna delle ipotesi considerate.

* Art. XY. Trattamento dei dati in qualità di “Titolare Autonomo del trattamento”.

L’ASST Valle Olona, con riferimento agli adempimenti Privacy, ai sensi dell'art.13 del Regolamento U.E. n.679/2016, in qualità di titolare del trattamento informa l’Ente in convenzione che i dati personali forniti saranno raccolti per l'instaurazione e la prosecuzione dei rapporti in Convenzione. L'informativa dedicata è consultabile sul sito aziendale www.asst-valleolona.it alla voce Privacy (Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 per soggetti terzi in rapporto con l’Azienda)

In considerazione della natura e le caratteristiche tipiche dell’attività richiesta e che dovrà svolgere codesto spett.le Ente in conformità sia agli accordi sia alle eventuali previsioni normative applicabili al settore di riferimento, deve ritenersi che trattasi di attività non meramente esecutiva di un trattamento “per conto” dell’ASST Valle Olona, bensì esercizio di un potere decisionale di natura “imprenditoriale” e come tale del tutto autonomo sulle “finalità” e sui “mezzi del trattamento” rispetto a quello proprio dell’ASST Valle Olona.

Ne consegue che codesto spettabile Ente deve ritenersi nel contesto del presente rapporto “Titolare Autonomo” ai fini del trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali ai sensi degli art.li 4 e 9 del GDPR.

Per quanto detto è invitata a predisporre tutte le misure tecniche e organizzative che un Titolare del trattamento è tenuto ad adottare ai sensi e per gli effetti degli art.li 24 e ss del GDPR per la sicurezza dei dati consapevole delle responsabilità specifiche individuate nelle norme del GDPR e del Codice della Privacy per il Titolare del trattamento.

* Art. YY Trattamento dei dati in qualità di “Responsabile del trattamento dei dati”

L’ASST Valle Olona, con riferimento agli adempimenti Privacy, ai sensi dell'art.13 del Regolamento U.E. n.679/2016, in qualità di titolare del trattamento informa l’Ente in convenzione che i dati personali forniti saranno raccolti per l'instaurazione e la prosecuzione dei rapporti in Convenzione. L'informativa dedicata è consultabile sul sito aziendale www.asst-valleolona.it alla voce Privacy (Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 per soggetti terzi in rapporto con l’Azienda)

Con la stipula della presente Convenzione il Direttore Generale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati dell’ASST Valle Olona, in applicazione dell’art. lo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 nomina l’Ente “Responsabile esterno del trattamento dei dati”. I principi generali e i compiti specifici impartiti dal Titolare al Responsabile esterno del trattamento sono tutti riportati nell’“ALLEGATO ALFA – Responsabile esterno del trattamento” (A1107\_P22\_POL01\_MS05) che fa parte integrante e sostanziale del presente accordo e che devono intendersi accettati e sottoscritti dall’Ente con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Nel caso in cui il Responsabile, nel trattamento dei dati, si avvalga di Enti terzi, è tenuto a comunicare tempestivamente i riferimenti degli stessi al Titolare del trattamento per le autorizzazioni di cui al citato art.28 del Regolamento UE..

**2.3 Convenzioni atipiche e accordi di fatto.**

Quando il testo di convenzione non permetta integrazioni o modifiche nonché in presenza di frequentatori volontari non legati a convenzioni con enti o associazioni ogni presenza in ASST dovrà essere preceduta dalla nomina di “incaricato del trattamento” della persona fisica. Ne consegue che la lettera di autorizzazione alla presenza in ASST Valle Olona dovrà riportare quanto segue:

*“Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Codice della Privacy la S.V. deve intendersi nominata “incaricata del trattamento dei dati”. Per quanto detto è tenuta all’ osservanza delle istruzioni in uso presso questa ASST per i propri incaricati di cui all’allegato “Beta” (Istruzioni rivolte agli incaricati del trattamento) che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.*

*La S.V. potrà accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’esecuzione dei compiti espressamente affidati”.*

**3 PRECISAZIONI VALIDE SIA PER I CONTRATTI CHE PER LE CONVENZIONI**

I concetti di titolare del trattamento, di contitolare del trattamento e di responsabile del trattamento svolgono un ruolo fondamentale nell’applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati, in quanto stabiliscono chi è il responsabile del rispetto delle diverse norme in materia di protezione dei dati.

I concetti di titolare del trattamento, di contitolare del trattamento e di responsabile del trattamento sono funzionali, in quanto mirano a ripartire le responsabilità in funzione dei ruoli effettivi delle parti, e autonomi, nel senso che dovrebbero essere interpretati principalmente ai sensi del diritto dell’UE in materia di protezione dei dati.

È pertanto di fondamentale importanza che il significato preciso di tali concetti e i criteri per il loro corretto utilizzo siano sufficientemente chiari e condivisi. A tal fine sono di riferimento le “Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR” prodotto dal Gruppo di lavoro “Articolo 29” (gruppo di lavoro europeo indipendente con lo scopo di occuparsi di questioni relative alla protezione della vita privata e dei dati personali).

Qualora a seguito della valutazione del rapporto sussistano i presupposti per la nomina di “Responsabile esterno del trattamento”, si rammenta che:

Qualora un Ente o Ditta sia nominato Responsabile esterno del Trattamento dei dati, questi deve provvedere direttamente, in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento dei dati, a nominare i propri incaricati e i propri Amministratori di Sistema, come anche precisato nell’atto di nomina;

È diritto e dovere del RUP, del DEC o del Responsabile interno coinvolto nell’accordo, acquisire l’elenco degli incaricati nominati dai Responsabili esterni del trattamento con i rispettivi ambiti di responsabilità ai quali siano stati autorizzati. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato per tutta la durata del rapporto e trasmesso all’ASST Valle Olona, unitamente alle eventuali variazioni che dovessero intervenire in vigenza dell’accordo in quanto consente di verificare che le persone presenti in ASST che trattano i dati siano effettivamente quelle autorizzate dalla ditta o Ente;

Quando trattasi di procedure per l’affidamento di servizi o convenzioni o lavori o comunque contratti nell’esecuzione dei quali il personale della Ditta /Ente operi nel corso della vigenza contrattuale presso l’ASST Valle Olona dovrà essere di volta in volta, in base alla natura e tipologia dell’ affidamento, valutata l’opportunità di nominare tali operatori “incaricati” da parte del Responsabile interno interessato o investito della gestione del contratto/convenzione in argomento utilizzando la modulistica dell’ASST alla pari dei dipendenti dell’ASST, soprattutto se dotati di credenziali che consentano l’accesso ai sistemi informatici dell’ASST.

Le Direzioni Mediche sono tenute ad informare anche per il tramite dei Direttori di Dipartimento tutti i Responsabili delle UO in merito agli adempimenti di competenza contemplati nelle presenti linee guida a proposito del controllo e della sorveglianza del personale presente nella propria struttura a motivo di convenzione a diverso titolo stipulata dall’ASST con strutture esterne (es. Università, Volontariato) nonché per l’eventualità di nomina quale DEC di contratti afferenti il proprio Centro di Responsabilità nonché per ogni qualsivoglia adempimento ritenuto di interesse e competenza.

I moduli e le tabelle richiamate nella presente nota sono disponibili e scaricabili in versione sempre aggiornata da intranet e dal sito aziendale.

BIBLIOGRAFIA

Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR Gruppo di lavoro “Articolo 29”.